



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1438/2020 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 16.12.2024, promossa

DA

AVV. Parte_1 (c.f. C.F._1), in proprio ex art. 86 c.p.c.

-Attrice-

CONTRO

CP_1 (c.f. C.F._2) e Parte_2 (c.f. C.F._3), rappresentati e difesi dall'avv. LASALVIA MAURIZIO, giusta procura speciale rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta

-Convenuti-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. Parte_1 conveniva in giudizio i sigg. CP_1 e Parte_2 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia l'on.le Tribunale adito, reiectis contrariis e con sentenza provvisoriamente esecutiva, così decidere: 1) Ordinare ai convenuti, primariamente, la restituzione in favore dell'Avv. Parte_1 di € 9.400,00, quale quota-corrispettivo delle attrezzature fitness comuni, versata dall'istante al venditore per essere i convenuti venuti meno agli accordi della scrittura privata di vendita del 14.08.2017 che statuiva come condizione essenziale per rilevare le attrezzature fitness, il subentro e la permanenza, quali componenti del direttivo della Parte_3 da parte dei tre acquirenti e conseguentemente, 2) accertare l'uso di fatto esclusivo “solitario” ed “illecito” delle attrezzature fitness da parte solo dei due convenuti, Sig. CP_1 e Sig. Parte_2 che hanno in fatto impedito con dolo (come da revoca incarico associativo a mezzo delibera del Direttivo della Parte_3 del 25.08.2018; l'adunanza del Direttivo di quel giorno che era costituito dai soli convenuti) il pari uso di esse da parte dell'odierna attrice, Avv. Parte_1, configurando un vero e proprio abuso della cosa comune posseduta e per gli effetti, 3) condannare i convenuti al risarcimento del danno cagionato e cagionando all'attrice, per l'utilizzo di fatto solitario, arbitrario ed illecito delle attrezzature de quo da settembre 2018 a tutt'oggi e non solo quelle di contenuto possessorio ma anche secondo l'art.1223 c.c.; che va a ricomprendere anche il mancato guadagno che si sarebbe potuto realizzare grazie al bene, quantificabile in base ai criteri ampiamente esposti in narrativa e cioè, al ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota dei beni e, ai frutti civili, a) quantificabili, anche nel trattamento economico di collaborazione che percepiscono i due convenuti dalla Parte_4 per essere gli stessi operatori di sala pese, grazie*



all'utilizzo delle attrezzature fitness, fissato, all'epoca della revoca dell'incarico nel Direttivo della Parte_3 dell'istante, per ciascuno dei resistenti in € 1.000,00 mensili oltre al corrispettivo per l'affitto delle attrezzature de quo e che la Parte_3 avrebbe dovuto corrispondere ai possessori dal dì della revoca dell'attrice dal Direttivo della stessa Part, circostanza che non legittima più la concessione delle stesse in comodato gratuito alla Parte_4 godimento che si sarebbe potuto concedere anche a terzi secondo i correnti prezzi di mercato; b) e che nella denegata ipotesi, se non quantificabili, devono essere liquidati dal giudice con valutazione equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c. nei limiti della competenza per valore del Tribunale adito di € 26.000,00; 4) condannare i convenuti al rimborso delle spese vive della mediazione obbligatoria intentata ritualmente dall'attrice e spirata, solo per volontà dei convenuti, ammontanti a € 211,30 oltre che al pagamento delle competenze professionali del presente procedimento, rimorso forfettario del 15% poiché l'Avv. Parte_1 verte in regime di contabilità forfettaria."

Rappresentava che, nell'agosto del 2017, unitamente agli odierni convenuti aveva deciso di subentrare nel direttivo della Parte_3 con sede in Taranto alla Via Giovinazzi n.5 e che, avevano rilevato, come previsto in scrittura privata tra le parti (cfr. all. n.1 citazione), in data 14.08.2017, dal sig. CP_2, attrezzature di fitness per un valore complessivo di € 40.000,00. Specificava, altresì, che del suindicato importo vennero versati subito € 2.100,00 a mezzo assegno bancario da lei emesso (di cui € 700,00 le vennero rimborsate dal Parte_2, € 15.000 a mezzo 3 assegni bancari a firma propria e dei convenuti, mentre la restante parte dilazionata in 24 rate, mediante 23 versamenti (assegni) mensili di € 1.000,00 da parte dei promissari acquirenti e 1 di € 633,00 (cfr. all. ti nn. 1-2-3-4-5 citazione).

Evidenziava di avere bloccato il pagamento, a fine agosto 2018, perché le era stato revocato l'incarico associativo a mezzo delibera del direttivo della Parte_3 del giorno 25.08.2018 (cfr. all. n.7 citazione), delibera che la stessa dichiarava di avere impugnato poiché inesistente, nulla, in quanto deliberata da organo inconferente in materia, oltre che infondata in fatto e in diritto (cfr. all. n.8 citazione). Aggiungeva, inoltre, di avere sporto formale querela-denuncia nei confronti dei convenuti per i reati di appropriazione indebita, per esserle stato sottratto illecitamente l'uso ed i frutti delle attrezzature acquistate, oltre che per truffa e violenza privata (cfr. all. n. 9), atteso che i sigg. Parte_2 e CP_1 detenendo ancora il possesso delle attrezzature fitness presso la palestra Parte_3 avrebbero sottratto la stessa dall'uso comune delle medesime per più di 18 mesi, oltre a non rimborsarla della quota già versata (euro 9.400,00) dalla stessa al venditore ed ancora, di avere esperito in data 10.07.2019 anche mediazione obbligatoria per azione di risarcimento danni per essere, quindi, stata spogliata arbitrariamente dai due convenuti dal possesso delle attrezzature fitness in questione, ma che *"il tentativo di conciliare la lite spirava solo ed esclusivamente per la mancata accettazione da parte dei convenuti"* (cfr. all. n.13).

Il danno indicato dall'attrice derivava, dunque, dall'utilizzo in modo arbitrario e solitario, oltre che illecito delle attrezzature fitness *de qua* e nel non aver percepito il trattamento economico per collaborazione che, invece, a dire dell'attrice, percepiscono i suoi convenuti in qualità di operatori sala fitness, quantificati in € 1.000 mensili, oltre al corrispettivo per l'affitto delle attrezzature.

In via istruttoria, chiedeva disporsi acquisizione di tutta la documentazione contabile della [...] Parte_3 anche e soprattutto, relativamente ai trattamenti economici di collaborazione mensili percepiti dai convenuti per essere, gli stessi operatori di sala attrezzi; disporre anche consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare il corrispettivo mensile per l'affitto delle attrezzature fitness *de quo*.

Si costituivano in giudizio i sigg. CP_1 e Parte_2 chiedendo il rigetto della domanda proposta dall'Avv. Parte_1 in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto.



In via preliminare, eccepivano la incompetenza del Tribunale ordinario, data l'esistenza di una clausola compromissoria all'interno dello Statuto che regola l' ^{Parte_3}

Nel merito, contestavano la distorsione e l'incompletezza dei fatti dedotti dall'attrice. In particolare, confermavano il contenuto del contratto sottoscritto tra le parti ma aggiungevano che in tale atto veniva previsto che l'efficacia della scrittura privata era subordinata alle dimissioni del Presidente e del Consiglio direttivo dell' ^{Parte_3} ed alla designazione degli acquirenti quali nuovi componenti del Consiglio Direttivo della medesima ^{Parte}, circostanza poi che si era avverata rendendo tale contratto pienamente valido ed efficace tra le parti e che sempre in data 11 agosto 2017 le parti, avevano sottoscritto un contratto di comodato a titolo gratuito con il quale concessero alla ^{Parte_3} l'utilizzo di tutte le attrezzature oggetto della scrittura privata di vendita, attrezzature che vennero consegnate come da elenco allegato alla comparsa.

Rappresentavano, altresì, che in data 25.08.2018 il Consiglio direttivo della ^{Parte_3} revocava l'Avv. ^{Parte_1} quale componente del direttivo della ^{Parte}, ma che, in data 13 settembre, a seguito di nuova convocazione regolarmente comunicata all'attrice, il direttivo della ^{Parte_3} deliberava la revoca integrale della delibera del 25.08.2018, che doveva ritenersi pertanto, inefficace sin dalla sua adozione.

Aggiungevano che, in tale data, il Consiglio prendeva atto delle loro dimissioni da Presidente e Vicepresidente e pertanto, in ossequio a quanto previsto dalle norme statutarie (art.21), veniva convocata l'assemblea degli associati con all'ordine del giorno, fra gli altri, il rinnovo delle cariche sociali. Specificavano che la predetta delibera veniva regolarmente comunicata all'Avv. ^{Parte_1} [...] con raccomandata a.r del 18.09.2018. Allegavano altresì che nell'assemblea del 23.09.2018, in seconda convocazione, gli associati della ^{Parte_3} eleggevano quali componenti del Consiglio Direttivo i signori: ^{Parte_2} Presidente, ^{CP_1}, Vicepresidente e [...] ^{Pt_5} segretario, come si evince dal verbale assembleare prodotto in allegato alla comparsa.

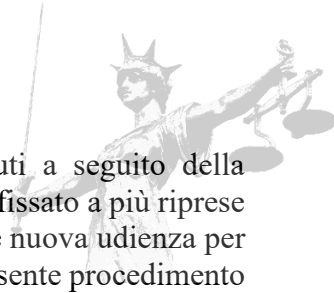
Evidenziavano, pertanto, che, in seguito a tale decisione assembleare, l'attrice non rivestiva più alcuna carica in seno al consiglio direttivo ma continuava ad essere socia dell'associazione e che, senza alcuna fondata ragione, dall'agosto del 2018, aveva deciso di non corrispondere più al sig. ^{CP_2} la quota parte del prezzo convenuto per l'acquisto delle attrezzature.

Ritenevano di non aver posto in essere alcun comportamento illegittimo, alcuna sottrazione di beni nei confronti dell'attrice, posto che *"le attrezzature acquistate nell'agosto del 2017, come documentato, furono cedute, anche con il consenso dell'attrice, in comodato d'uso gratuito alla ^{Part} ^{Parte_3} la quale, dal suo canto, le detiene legittimamente presso i locali di Via Giovinazzi n.5 ove ha sede la predetta associazione. Né risulta che, ad oggi, il contratto di comodato sia stato risolto"* e pertanto consideravano temerario il giudizio promosso dall'attrice nei loro confronti, data, invece, la sua evidente inadempienza all'obbligazione di pagamento del prezzo per l'acquisto delle attrezzature assunta dalla stessa con la sottoscrizione della scrittura privata del 14.08.2017.

Ciò posto, espressamente chiedevano: *"Voglia l'On.le Tribunale adito, in persona del Giudice monocratico, Dott. Vladimiro Gloria, così decidere: 1)- In via preliminare, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Taranto dovendosi ritenere competente il collegio arbitrale in virtù della clausola compromissoria contenuta nello statuto della ^{Parte_3} 2)-Nel merito rigettare la domanda proposta dall'Avv. ^{Parte_1} poiché inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto; 3)- Condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio"*.

Questo Giudice subentrava nel procedimento in data 9.3.2023.

All'udienza civile del 18.12.2023, i convenuti si riportavano alla comparsa di costituzione e risposta nonché alle deduzioni scritte di cui ai precedenti verbali di udienza e alle note di trattazione scritta autorizzate già depositate; producevano e depositavano nel fascicolo, riservandosi il deposito in via telematica, copia del decreto di archiviazione ex art. 409- 410 cpc con il quale il GIP del Tribunale



di Taranto aveva archiviato il procedimento promosso a carico dei convenuti a seguito della denuncia/querela sporta dalla attrice; rilevato che il precedente Magistrato aveva fissato a più riprese udienza di precisazione delle conclusioni, chiedeva che il Giudice volesse fissare nuova udienza per la precisazione delle conclusioni; l'attrice si riportava all'atto introduttivo del presente procedimento e a tutti i verbali ed atti di causa e note integrative; insisteva su tutte le richieste istruttorie precedentemente articolate e richiedeva la trattazione della presente controversia; rilevava che parte convenuta non aveva prodotto documentalmente la circostanza che la stessa non era mai stata né socia né associata della **Parte_3** pertanto chiedeva al Giudice che tale circostanza venisse ammessa come provata.

Questo Giudice con ordinanza del 18.02.2024, revocava la precedente ordinanza del 23.10.2021 del precedente assegnatario del fascicolo di fissazione udienza di precisazione delle conclusioni e decideva di trattare il giudizio, provvedendo sulle richieste istruttorie della parte attrice, riservandosi all'esito di affrontare la questione preliminare insieme al merito e ammetteva la produzione documentale di parte attrice come richiesto e rigettava tutte le altre richieste istruttorie, rinviando per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.12.2024.

In tale circostanza, parte attrice, principalmente, poneva all'attenzione del Giudice il procedimento RGE 761 del 2023 dal quale si evinceva che il **CP_2**, venditore, è stato saldato; si riportava alle conclusioni come da atto introduttivo, note allegate e verbali di causa, chiedendo i termini del 190 c.p.c.; i convenuti impugnavano e contestavano quanto irritualmente e tardivamente dedotto a udienza odierna da parte attrice poiché l'udienza prevista era di precisazione delle conclusioni, sicché chiedeva che tutte le argomentazioni, peraltro non documentate, venissero espunte dal processo; precisava le proprie conclusioni riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione. Questo Giudice riservava la decisione, con assegnazione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c., sessanta per le memorie conclusionali e venti per le repliche.

All'esito dell'esame delle comparse conclusionali e repliche delle parti, si pronuncia la presente sentenza.

In via preliminare va rigettata la eccezione di incompetenza in favore del Collegio arbitrale.

L'art. 23 dello Statuto della **Parte_6** prevede che *le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci, ovvero tra i medesimi soci inerenti al rapporto sociale, ad eccezione di quelle che non possono formare oggetto di transazione, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale* ma la controversia in essere non inerisce al rapporto sociale ma riguarda una richiesta di restituzione di un somma versata per l'acquisto di beni in comproprietà e una richiesta risarcitoria per la mancata disponibilità dei predetti beni.

La domanda non è proposta verso l'associazione **Parte Body** e quindi non può essere qualificata come richiesta di ripetizione del contributo versato all'associazione dalla **Parte_1**, anche in termini di utilità corrisposta alla associazione non riconosciuta ex art. 24 ul.comma c.c.

La domanda non attiene neppure al rapporto tra soci; le richieste trovano causa petendi nei contratti di acquisto degli attrezzi e comodato e non nel rapporto sociale; la parte attrice presenta, invero, domande verso i due convenuti per diritti che scaturiscono, secondo la sua prospettazione, dai contratti intercorsi. In tale ottica va qualificata la domanda proposta, poiché la parte attrice non giustifica la domanda di restituzione e pagamento in ordine al rapporto sociale ma richiede la restituzione per effetto della inefficacia della scrittura del 14.8.2017 e il risarcimento del danno per una detenzione esclusiva in suo danno da parte degli altri comproprietari.

Parte attrice chiede in primo luogo al punto 1) di ordinare la restituzione dei 9.400,00, quale corrispettivo delle attrezzature fitness comuni, versato al venditore, al tempo dell'introduzione del

presente giudizio, per la disponibilità palesata dai convenuti di acquistare la restante terza parte di quota, missiva del 18.09.2018 e, per la ulteriore motivazione che proprio gli stessi convenuti venivano meno agli accordi della scrittura di vendita del 14.08.2017.

La domanda di ordinare la restituzione dei 9.400,00, quale corrispettivo delle attrezzature fitness comuni, versato al venditore, al tempo dell'introduzione del presente giudizio, per la disponibilità palesata dai convenuti di acquistare la restante terza parte di quota con missiva del 18.09.2018 è infondata.

La domanda non può essere accolta poiché i convenuti non hanno alcun obbligo giuridico di acquistare gli attrezzi, essendo la loro dichiarazione di volontà negoziale, espressa solo in termini di intenzione in una missiva diretta all'attrice, peraltro condizionata al pagamento della quota degli attrezzi dalla *Parte_1* al venditore, e senza indicazione del prezzo di vendita, una dichiarazione appunto priva di alcun contenuto vincolante; ne consegue che non può assumersi nessun provvedimento ordinatorio e la trattativa e la vendita degli attrezzi potrà avvenire in sede privata, essendo incontestato che la *Parte_1* è comproprietaria di un terzo della quota degli attrezzi in uso alla *Parte_6*.

Parte attrice chiede inoltre di ordinare la restituzione dei 9.400,00, quale corrispettivo delle attrezzature fitness comuni, versato al venditore e per la ulteriore motivazione che proprio gli stessi convenuti venivano meno agli accordi della scrittura di vendita del 14.08.2017.

La domanda è infondata.

La scrittura in atti conteneva quale condizione di efficacia al punto 4) le dimissioni del Presidente del consiglio direttivo dell' *Parte_3* con sede in Taranto alla via Giovinazzi numero 3, e la contestuale designazione degli acquirenti quali nuovi componenti del consiglio direttivo della medesima *Parte*; tale condizione- della cui validità è superfluo in questo Giudizio discutere per il principio della ragione più liquida- si è realizzata come affermato dalla stessa attrice che è divenuta membro del Consiglio diretto con funzioni di segretaria della *Parte*.

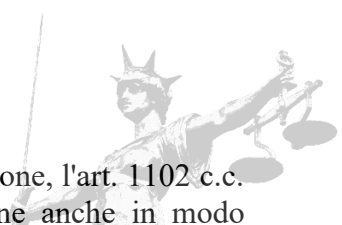
Parte attrice sostiene che la condizione va intesa nel senso che la scrittura è efficace a condizione che per tutta la durata del pagamento del prezzo lei stessa fosse rimasta in carica quale membro del consiglio direttivo.

Non si condivide tale interpretazione. Il dato letterale della clausola nonché gli effetti istantanei del contratto di vendita non consentono tale interpretazione. L'obbligo di dimettersi da Presidente del Consiglio direttivo era assunto dal venditore *CP_2*, così come quello di far subentrare gli acquirenti nel direttivo stesso; sicché la permanenza della qualità di membri del consiglio direttivo per tutta la durata del pagamento del prezzo non era contemplata, senza considerare che una siffatta condizione sarebbe contraria alle regole statutarie secondo cui è l'assemblea a nominare il direttivo.

È influente, allora, verificare se a causa di condotte dei convenuti sia venuta meno tale carica, poiché appunto la permanenza in carica nel direttivo non era condizione di efficacia della scrittura né si comprende come possa incidere su un trasferimento di proprietà di attrezzi.

Nei punti 3 e 4 e ss. parte attrice chiede un risarcimento del danno per non aver goduto degli attrezzi di cui è proprietaria pro quota per essere gli stessi stati utilizzati solo nell'esclusivo interesse dei convenuti, in quanto membri del direttivo della associazione *Parte_6*.

La parte attrice si duole, quindi, di non aver potuto godere degli attrezzi di cui è comproprietaria che sono stati utilizzati, dopo la revoca del suo incarico dal direttivo dalla *Parte*, solo dai due convenuti, continuando a far valere oltre il termine il comodato gratuito delle attrezzature alla *Parte* nonostante la sua contraria volontà, come manifestata sia con la domanda di mediazione sia con la presentazione della domanda giudiziale e nonostante il comodato sia scaduto avendo validità di un anno.



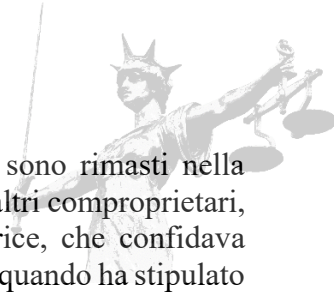
In diritto, come ben spiega Cass. n. 7019/2019, si osserva che in tema di comunione, l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza (in solidum), ponendo il divieto, piuttosto, di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, così da negare che l'utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, di tutti i comproprietari.

Soltanto se, allora, risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. per l'occupazione dell'intero immobile ad opera del comunista e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti, può dirsi risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, essendo perciò il danno da quantificare in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene. Non vi è luogo, altrimenti, di riconoscere una "indennità" per il sol fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera del comproprietario, ove la stessa non si connoti altresì di illiceità per superamento dei limiti ex art. 1102 c.c. (dal che genera un "danno"), in quanto tale occupazione trova comunque titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune, e la sorte dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente ha attuazione in sede di divisione e di resa del conto (insieme alle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune anticipate dal comunista), nè altrimenti la legge prevede espressamente in tale evenienza un indennizzo da attività lecita ma dannosa (si vedano, indicativamente, Cass. Sez. 2, 07/08/2012, n. 14213; Cass. Sez. 2, 30/03/2012, n. 5156; Cass. Sez. 2, 06/04/2011, n. 7881; Cass. Sez. 2, 05/09/2013, n. 20394).

Perchè sia ravvisabile un atto illecito e perciò un danno risarcibile, dunque, occorre che siano verificate le condizioni di cui all'art. 2043 c.c. (danno prodotto non iure e contra ius), e cioè la sussistenza di una compromissione da parte di un comproprietario dell'uso consentito agli altri. Quando, a norma dell'art. 1102 c.c., si ha un abuso della cosa comune, per l'alterazione della sua destinazione ovvero per l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà (arg. da Cass. Sez. 2, 12/09/2003, n. 13424; Cass. Sez. 2, 10/01/1981, n. 243; Cass. Sez. 2, 12/09/1970, n. 1388).

Viceversa, è stato precisato in giurisprudenza come l'utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2, 09/02/2015, n. 2423; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24647; Cass. Sez. 2, 04/12/1991, n. 13036).

Nel caso de quo, la parte attrice ha chiesto, al di là dei termini utilizzati, un ristoro per non aver goduto dei beni utilizzati in via esclusiva nell'interesse dei convenuti, pur avendo manifestato che si opponeva al comodato gratuito da quando era stata revocata dall'incarico direttivo (punto 3 pag. 4 e 5) e aver chiesto un risarcimento per l'uso esclusivo della cosa comune, così manifestando la sua contrarietà all'uso esclusivo altrui, quanto meno dalla proposizione della mediazione e della citazione.



Ed allora, siccome nonostante il comodato d'uso gratuito scaduto gli attrezzi sono rimasti nella disponibilità della **Parte_6** e di tale uso ne hanno tratto vantaggio solo gli altri comproprietari, in quanto membri del direttivo dell'associazione sportiva, mentre la parte attrice, che confidava nell'aspettativa di trarre un provento dall'uso dei beni in favore della associazione quando ha stipulato il contratto di acquisto degli stessi e di comodato d'uso gratuito- in quanto anche ella membro del direttivo- non ha ottenuto tale vantaggio, poiché per vicende associative non è stata più membro del comitato direttivo, occorre riconoscerle almeno una somma a titolo di ristoro per non aver goduto dei beni in termini diretti e indiretti.

È indubbio, invero, che gli altri comproprietari, membri del direttivo e esercenti attività all'interno dell'associazione- per quanto allegato da parte attrice e non contestato- abbiano tratto vantaggio dalla concessione dell'utilizzo degli attrezzi alla associazione mentre la **Parte_1** non ha potuto usufruire di un vantaggio, prospettato quando ha acquistato i beni e quindi ha diritto a quanto avrebbe ottenuto dal godimento dei beni da quando ha manifestato ai convenuti la sua opposizione al comodato con la notifica della domanda di mediazione e citazione e la sua volontà di ottenere un indennizzo per il godimento dei beni.

Sulla quantificazione di tale somma a titolo di ristoro per non aver goduto dei beni, non si è ritenuto opportuno procedere a dispendiosa consulenza tecnica anche perché avrebbe avuto un carattere esplorativo e neppure acquisire la documentazione contabile della **Part** in quanto non sono stati forniti elementi concreti per valutare l'apporto dato dagli attrezzi in comproprietà di parte attrice al profitto della associazione sportiva (ad esempio non è allegata che tipo di attività svolge concretamente l'associazione per comprendere se l'unico introito deriva dalla possibilità concessa agli utenti di utilizzare gli attrezzi). Si ritiene però di effettuare una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., fermo restando che ne esistono i presupposti poiché l'attrice non gode neppure in maniera indiretta delle utilità che derivano dagli attrezzi dal 2018 e ha fatto domanda di risarcimento del danno da mancato godimento dal luglio 2019 (domanda di mediazione incontestata).

Per tale quantificazione, occorre considerare che la somma investita per l'acquisto ammonta a 40.000,00 (13.300 ciascuno) e che gli attrezzi sono concessi all'associazione dal 2018, che sono attrezzi vari -da runner a spike bike per cui anche ad ipotizzare, in difetto, considerato che sono attrezzi già acquistati usati e di cui non si conoscono- per difetto di allegazione di parte attrice- modelli e funzionalità- un valore di locazione pari a 1.500 euro annui.

Un terzo di tale valore (500 euro) deve riconoscersi quale ristoro annuo a parte attrice. Per un totale di euro 3.000 (dal luglio 2019- domanda di mediazione- al luglio 2025), considerato che parte attrice può sempre attivare in quanto comproprietaria dei beni concessi in godimento una risoluzione del comodato e la richiesta di restituzione verso la **Parte** che li detiene.

In conclusione, in parziale accoglimento della richiesta attorea, i convenuti sono condannati a versare a parte attrice **Parte_1** la somma di euro 3.000,00 a titolo di ristoro per l'utilizzo a loro esclusivo vantaggio degli attrezzi in comproprietà di cui agli atti.

SPESE PROCESSUALI

Le spese di lite possono compensarsi essendo accolte solo parte delle richieste di parte attrice ex art. 92 c.p.c.

Non si ritiene vi siano i presupposti previsti dall'art. 96 c.p.c., invocato da entrambe le parti.

PQM

Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **Parte_1** [...] nei confronti di **CP_1** e **Parte_2** così provvede definitivamente:

- 
- RIGETTA la domanda di restituzione delle somme di euro 9.400 avanzata da parte attrice, per i motivi indicati in motivazione;
 - ACCOGLIE in parte la richiesta di ristoro per il mancato godimento dei beni in comproprietà con i convenuti e per l'effetto CONDANNA i convenuti CP_1 e Parte_2 a versare a parte attrice Parte_1 la somma di euro 3.000,00 a titolo di ristoro per l'utilizzo a loro esclusivo vantaggio degli attrezzi in comproprietà di cui agli atti;
 - RIGETTA ogni altra domanda;
 - COMPENSA le spese tra le parti.

Taranto, 05.07.2025

Il Giudice
Federica Rotondo

Arbitrato in Italia